

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3020

DISEGNO DI LEGGE (918)

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(MAGRÌ)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GAVA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MISASI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(RIPAMONTI)

E

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ALESSANDRINI, CATELLANI, COLLEONI, ZANNIER, NOÈ (1184)

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 gennaio 1971 (Stampati nn. 918 e 1184)

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 gennaio 1971*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico devono es-

sere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

ART. 2.

I gas combustibili ad uso domestico, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sè odore caratteristico e sufficiente perchè possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

ART. 3.

I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

ART. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari accompagnati, in caso di necessità, da tecnici degli istituti, enti o laboratori autorizzati alle verifiche.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni per l'osservanza della presente legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

I trasgressori alle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 2 milioni.